



CITTA' di SURBO

(Provincia di Lecce)

Via G. Codacci Pisanelli n° 23 – 0832360811

comunesurbo@pec.it

SETTORE SERVIZI TECNICI

“Servizio Lavori Pubblici”

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.

* * *

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.
2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del D.L. 50/2016 e smi che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato

dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. Per la sua ripartizione deve essere chiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede testualmente che:

“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori ((o del direttore dell'esecuzione)) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”.

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:

“6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”.

4. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

5. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

6. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore/Servizio a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. Nel caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari ad un quarto, ai sensi del comma 5, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Direttore dell'Esecuzione, Collaudatore, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- Servizi e forniture (investimenti).

Art. 3

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- f) gli affidamenti senza previa procedura comparativa;
- g) gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il Direttore dell'Esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P.

Articolo 4 **Determinazione del fondo**

1. Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 6.
3. Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi:

LAVORI/OPERE SOGLIE COMUNITARIE

Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a:

il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;

Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a:

il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

SERVIZI/ FORNITURE

Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c:

il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;

Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c:

il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

1. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara dei lavori/servizi /forniture, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e smi, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 5 **Beneficiari**

Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.

Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Ispettore di cantiere.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

Collaudatore amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

Collaudatore statico.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

PER I LAVORI:

- a) Il Responsabile del Procedimento;
- b) Il Tecnico che, in qualità di incaricato formale di verificatore, e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;

- c) Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali Direttori Operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d) Il Tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- g) Il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- a) Il Responsabile del Procedimento;
- b) Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dell'Esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione firmando i relativi documenti ed elaborati;
- c) Il Tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c,) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione dell'esecuzione, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dell'esecuzione e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- f) Il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penali o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Settore o settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e smi sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato (con riferimento all'80% del 2%):

PER I LAVORI:

		Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori	20,00%	4,00%
Verifica del progetto	5,00%	0,5%
Predisposizione e controlli bandi e procedure	15,00%	4,00 %
Direzione lavori	35,00%	5,00%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	5,00%	0,50%
Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
Totale	85,00%	15,00%

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

		Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	28,00%	4,00%
Predisposizione e controlli bandi e procedure	20,00%	4,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	33,00%	6,00%
Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
Totale	85,00%	15,00%

6. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 7**Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro**

1. Il Responsabile del Settore competente, con apposito provvedimento, individua la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo e stabilendo il compenso incentivante, espresso in percentuale sul totale così come determinato nell'art.6, per ciascuno dei dipendenti assegnatari, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, nello stesso provvedimento o con documento separato, possono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto, prioritariamente, delle competenze specifiche e delle professionalità richieste per ogni tipologia di appalto. I dipendenti indicati nel provvedimento

assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte o comunque motivando il provvedimento. Nel relativo provvedimento sarà dato atto delle fasi già espletate e dei relativi compensi ai soggetti responsabili; sarà, altresì, dato atto delle attività che ancora dovranno essere espletate e i soggetti a cui queste saranno imputate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 8 **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota, determinata con il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art.7, è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui al Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 9 **Liquidazione**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 smi.

3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

Nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

Nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regularizzare esecuzione ovvero verifica di conformità; Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

La restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

5. Relativamente al punto b) del comma 4, nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi superiori all'anno o di importo superiore a € 500.000,00 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.

6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Articolo 10

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Articolo 11

Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 3, terzo periodo del D.lgs. 50/2016 e smi

1. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 5.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non imputabili al personale incaricato per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%

c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non siano imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.5.

Articolo 12

Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 13

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Il regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate ed ancora in corso e/o compiute con esclusione delle quote relative alle prestazioni già eseguite alla data del 19/04/2016, purché vi sia la necessaria disponibilità finanziaria nel quadro tecnico economico dell'intervento.

Art. 14

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, adottato con deliberazione della Giunta n. 171 del 22/10/2015 e tutte le norme regolamentari incompatibili.